

2008, la cui motivazione contiene riferimenti normativi utili per la definizione della presente lite.

È vero, come sottolineano le resistenti, che la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal tribunale, in quanto l'intervento richiesto dal Collegio tendeva ad ottenere una modificazione della legge di tipo manipolativo (con la quale si sarebbe pervenuti ad un sistema di tutela "ad ogni costo" del diritto dei disabili, anche a scapito di altri interessi pure costituzionalmente protetti); ma la Corte ha anche chiarito che il sistema normativo (a seguito dell'introduzione della Legge n° 67 del 2006) è caratterizzato dalla concreta valutazione di tutti gli interessi, sia di quelli dei portatori di handicap, che di soggetti terzi, e che il bilanciamento tra tali contrapposti interessi, tutti di pari rango, deve essere realizzato in sede contenziosa dall'autorità giurisdizionale mediante un "ragionevole accomodamento" che non imponga un onere sproporzionato ed eccessivo.

Conviene anche rimarcare che il richiamo fatto dalla Corte al "ragionevole accomodamento" demandato all'autorità giudiziaria è contenuto nella Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (articolo 2), che è ormai divenuta norma dello Stato, essendo stata ratificata con Legge 3 marzo 2009 n° 18 (articolo 2: «*Ai fini della presente Convenzione ... "Accomodamento ragionevole" indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali*»).

4.

Tenendo fermo questo primo elemento di diritto (sul quale si fonderà, come meglio verrà spiegato in seguito, la presente decisione), si passa ora all'esame di un'altra questione.

Si allude alla condotta discriminatoria.

Com'è noto, secondo il disposto dell'articolo 2 ^{3° comma} della legge n° 67 del 2006 (che è quello che interessa nella presente sede), «*si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in posizione di svantaggio rispetto ad altre persone*».

Come già esposto nell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, la condotta discriminatoria (indiretta) è sussistente quando essa, anche indipendentemente da un elemento psicologico soggettivo (dolo o colpa, anche presunta) del soggetto agente, è di per sé idonea a realizzare un trattamento deteriore nei confronti di un portatore di disabilità, salva la possibilità per disabile di ottenere anche la tutela risarcitoria, laddove sussista uno dei predetti due elementi psicologici.

Ora, stando alle risultanze della CtU redatta dall'ingegner ~~XXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXX~~ (che, contrariamente alle deduzioni delle resistenti, è adeguatamente motivata, priva di vizi logici od omissioni e non è affatto nulla, come meglio si dirà in seguito), è emerso che non vi siano incongruenze tra l'originale progettazione della sala 10 e la normativa vigente.

Tuttavia il CtU ha altresì bene evidenziato nella sua relazione (si vedano in particolare le pagine 8 e seguenti) che, secondo una buona tecnica costruttiva delle sale cinematografiche, solitamente seguita e comunque documentata in vari manuali di tecnica edilizia delle sale stesse, deve essere osservato un certo angolo visuale nella realizzazione e collocazione dei posti a sedere.

Tale angolo viene indicato come quello compreso tra la linea orizzontale passante all'altezza degli occhi dello spettatore e la linea che congiunge questi ultimi e il bordo superiore dello schermo ed è

in genere quantificato tra i 33° e 35°, identificando un cono ottico tale da garantire una visione comoda e non distorta.

Il Ctù ha inoltre accertato che, al fine di osservare tale angolo visuale, i progettisti di sale cinematografiche utilizzano la c.d. «tecnica del ribaltamento», posizionando la prima fila ad una distanza rapportata all'altezza dello schermo: distanza che è pari o superiore a quest'ultima e mai inferiore (in sostanza si moltiplica l'altezza dello schermo per un coefficiente compreso tra 1 ed 1,5). Più raramente si utilizza la tecnica del «ribaltamento laterale», ossia utilizzando come perno la mezzeria dello schermo e facendolo idealmente ruotare di 90° verso la platea.

5.

Se questa è (ed era, anche al momento della realizzazione del multisala) la buona tecnica costruttiva delle sale cinematografiche, è tuttavia evidente che nel caso che ci occupa essa non è stata osservata.

La sala cinematografica n° 10 è stata infatti realizzata, sempre secondo le risultanze della Ctù, creando per la prima fila di spettatori un angolo visuale pari a 51 gradi: ossia, non considerando il ribaltamento del maxischermo, che, infatti, stando ai disegni allegati alla relazione tecnica, va a coprire - se idealmente rovesciato - le prime file di posti, tra le quali si trovano le poltrone per i soggetti handicappati.

Traendo le conclusioni da quanto sopra esposto, ritiene il tribunale di poter affermare che la società che ebbe a realizzare la sala cinematografica n° 10: (a) non ha rispettato le norme di buona tecnica costruttiva della stessa, trascurando - volutamente o colpevolmente (giacché si tratta di norme che non potevano essere ignorate dal costruttore) - la regola che suggerisce di collocare i primi posti della sala cinematografica in modo tale da garantire agli spettatori un angolo visuale tra 33 e 35 gradi; (b) ha collocato i posti destinati a persone disabili (sedili che, per tale motivo, possiamo chiamare «obbligati») all'interno della linea ideale creata dal capovolgimento dello schermo.

È dunque evidente, a giudizio del collegio, che nella fattispecie - tramite le due condotte sopra evidenziate - si sia realizzata una discriminazione indiretta, giacché con un modo di agire solo apparentemente neutro (ma che in realtà viola le regole di buona tecnica costruttiva sopra riassunte, collocando i posti per i disabili nella zona del ribaltamento) si è posta la persona con disabilità in posizione di svantaggio rispetto agli spettatori normodotati.

In tale violazione è incorsa non solo dalla società costruttrice, ma - a ben vedere - anche la società che gestisce il complesso, in virtù di contratto di locazione del 12 febbraio 2007, giacché anche quest'ultima, nel prendere in gestione il complesso di beni, aveva l'onere di verificare la regolare costruzione delle sale, non solo in base alle norme di legge e di regolamento in vigore, ma anche in base alle norme di buona tecnica costruttiva solitamente osservate e da lungo tempo documentate.

È dunque di tutta evidenza che tale comportamento (riassunto sopra alle lettere a) e b)) valga ad integrare una discriminazione indiretta, posto che - pur essendosi estrinsecato in una condotta (volontaria) «apparentemente neutra» (articolo 2 Legge n° 67 del 2006) - mette gli spettatori con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto a quelli normodotati.

6.

L'articolo 3 ^{3° comma} della menzionata legge n° 67 del 2006 stabilisce che il giudice che accoglie il ricorso, oltre al risarcimento del danno, deve pronunciare la cessazione della condotta discriminatoria ed adottare ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti

della discriminazione, compresa l'adozione di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, entro un termine fissato.

Il Ctu ingegner ~~XXXXX~~ ha proposto tre soluzioni per l'eliminazione della situazione di discriminazione, segnalando come la prima di esse sia non solo fattibile sotto il profilo tecnico ed amministrativo, ma anche che essa sia preferibile alle altre due, conciliando le ragioni di risparmio del soggetto tenuto a provvedere con il diritto del portatore di handicap.

Il collegio ritiene pertanto, conformemente al parere del Ctu, di scartare la soluzione contrassegnata come "proposta 1 bis" e quella contrassegnata come "proposta 2": la prima perché, a detta dello stesso Ctu, nonostante la sua semplicità, non garantisce una buona visione minima secondo la manualistica di riferimento; la seconda perché comporta la completa riprogettazione della sala, il sostenimento di costi elevati e la perdita di un numero maggiore di posti liberi (circa 37 a fronte dei 10 preventivati nella "proposta 1"). Preferibile appare invece quest'ultima soluzione, giacché: (i) la sala viene resa fruibile da parte dei portatori di handicap, grazie al riposizionamento delle poltrone obbligate oltre la linea ideale di ribaltamento; (ii) vengono eliminati solo 10 posti a sedere, portando il numero degli spettatori da 148 a 138; (iii) viene adeguatamente salvaguardata l'incolumità fisica di tutti gli utenti, consentendo adeguate vie di fuga in caso di incendio o di altra situazione di urgenza; (iv) la realizzazione tecnica è, in sostanza, già stata assentita da parte delle pubbliche amministrazioni competenti (comune, commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, vigili del fuoco); (v) non comporta il rifacimento totale della sala cinematografica; (vi) il Ctu ha preventivato costi per euro 33.350,00 per la realizzazione delle opere (eventualmente da suddividere tra proprietà e conduttore come indicato a pagina 26 della Ctu), ben inferiori a quelli previsti per la soluzione 2 (oltre 60 mila); (vii) dall'adozione della prima soluzione derivano minori ricavi per Uci nord di euro 22 mila annuali circa (come si desume dalla Ctu contabile), ben inferiori rispetto a quelli della soluzione 2 (pari a circa euro 83 mila circa all'anno).

D'altro canto, stando alla seconda relazione tecnica, quella economica, redatta dal Ctu dottor ~~XXXXXXXXXXXX~~ è positivamente provato che i costi di ristrutturazione della sala sono pienamente compatibili con l'equilibrio patrimoniale, economico e finanziario nel breve e nel lungo periodo delle due resistenti e, per quanto qui non rilevi (posto che essa non è parte in causa), anche della proprietaria ~~XXXXXXXXXXXX~~.

7.

Prima di concludere occorre esaminare altre due questioni: ossia quella della nullità della Ctu e quella della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietà ~~XXXXXXXXXXXX~~.

In ordine alla prima, rileva il tribunale che nessuna delle pretese (e comunque insussistenti) violazioni attribuite ai due Ctu (quello tecnico e quello contabile) dalle resistenti è fondata, sol che si consideri che ciascuna delle predette parti processuali è stata pienamente posta in grado di interloquire in sede di acquisizione dei dati tecnici rilevanti ai fini della decisione e di discussione degli stessi (come si desume dalla concreta partecipazione di tutti i consulenti di parte alle operazioni peritali svolte, documentata dagli allegati dal n° 1 al n° 4 della relazione dell'ingegner ~~XXXXX~~ e dall'invio a tutti i predetti Ctp della bozza di relazione finale, sulla quale tutte le parti hanno adeguatamente ed esaurientemente discusso).

In sostanza, se si consultano gli allegati alla Ctu e lo scambio di informazioni ed istanze che è costantemente avvenuto nel corso delle indagini peritali, si può affermare che non vi è stato alcun pregiu-

